

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 1951

(45^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia » (N. 1656) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOGGIANO PICO, <i>relatore</i>	Pag. 644, 645
GASPAROTTO	644, 645
PEZZINI	644, 645
PALERMO	645

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, concernente: " Corsi a posti di insegnante nelle scuole elementari " » (N. 1521) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNELLI, <i>relatore</i>	640
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	640

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'Amministrazione

centrale del Ministero dell'industria e del commercio » (N. 1637) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 643
PEZZINI, <i>relatore</i>	641, 642
FERRARI	642, 643
ZIINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i>	642, 643
BOGGIANO PICO	642, 643
RIZZO DOMENICO	643
PALERMO	643

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, concernente gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica e magistrale » (N. 1543) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	648
JANNUZZI, <i>relatore</i>	645, 646, 647, 648
GIUA	646, 647, 648
RIZZO DOMENICO	647, 648
VARALDO	647
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	648

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Carboni, Corbellini, De Pietro, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Labriola, Mastino, Palermo, Parri, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Salomone, Spezzano e Varaldo.

È altresì presente, a norma dell'articolo 18 del Regolamento, il senatore Massini in sostituzione del senatore Reale Eugenio.

Intervengono alla riunione il senatore Vischia, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, e il senatore Ziino, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

45ª RIUNIONE (30 maggio 1951)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, concernente: "Concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari" » (N. 1521) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, concernente: "Concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari" », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannelli.

JANNELLI, *relatore*. Con il presente disegno di legge ci si propone la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817.

La modificazione apportata dalla Camera dei deputati è estremamente semplice. Mentre l'articolo 1 del decreto legislativo riservava ai vincitori dei concorsi magistrali la metà dei posti di insegnante che annualmente si rendono vacanti nelle scuole elementari dei Comuni sedi di capoluogo di Provincia, tale numero viene ora ridotto ad un terzo. E ciò per permettere il trasferimento per merito nei capoluoghi di un maggior numero di insegnanti della provincia.

Come relatore, ritengo di dover raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento apportato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Alle parole: « La metà dei posti », sono sostituite le parole: « Il terzo dei posti ».
(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore con l'anno scolastico 1951-52.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio » (N. 1637) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 4. — Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero della industria e commercio, rimanessero scoperti posti messi a concorso, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso, può conseguire la nomina ai posti predetti, con collocamento in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori, secondo i precedenti commi, purchè con votazione non inferiore allo stesso ».

Art. 4-bis (nuovo). — La « direzione generale del personale degli affari generali » del Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di « direzione generale degli affari generali ».

La « direzione generale dell'industria e delle miniere » del Ministero predetto assume la denominazione di « direzione generale della produzione industriale ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pezzini.

PEZZINI, *relatore.* La revisione dei ruoli organici del Ministero dell'industria e commercio, disposta e regolata dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, sottoposto alla nostra ratifica, ha avuto la sua normale attuazione, senza dar luogo a situazioni o a inconvenienti per i quali si renda necessario apportare modificazioni al detto provvedimento; tranne per quanto riguarda l'assegnazione dei posti risultati disponibili dopo la prima attuazione della legge nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A.

Tale assegnazione era regolata dall'articolo 4 del decreto legislativo, del seguente tenore:

« I posti che risulteranno disponibili, dopo la prima attuazione del presente decreto, nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C, di cui alla annessa tabella I possono essere conferiti, per non oltre l'80 per cento, mediante concorsi per esami, da espletare, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, per una sola volta, fra il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio.

« Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti debbono essere forniti, oltre che dei prescritti requisiti, anche del titolo di studio necessario per accedere al ruolo per il quale il concorso è bandito.

« Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito oltre che del titolo di studio anche dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

« Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età ».

In attuazione di questa disposizione, il Ministero dell'industria e commercio bandì un concorso per esami a 57 posti di Vice-Segretario in prova (grado 11°, gruppo A), le cui norme furono pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 in data 1° aprile 1950.

In base alla ripartizione stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo e dall'articolo 1 del bando di concorso, i sette ottavi dei 57 posti — cioè 50 posti — erano riservati al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e commercio, mentre il rimanente ottavo era a disposizione dei dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali.

Senonchè è avvenuto che alle prove orali fossero ammessi 84 concorrenti, di cui soltanto 35 appartenenti al Ministero dell'industria e 49 alle altre Amministrazioni. Per cui, anche ammettendo, nella migliore ipotesi, che tutti i 35 concorrenti del Ministero predetto risultino vincitori, rimarrebbero vacanti 15 posti, per i quali dovrebbe bandirsi un ulteriore concorso.

Ad ovviare al denunciato inconveniente e poichè è nell'interesse dello stesso Ministero dell'industria di poter coprire tutti i 50 posti messi a concorso, avvalendosi immediatamente di un gruppo di valenti funzionari riconosciuti idonei attraverso una rigorosa selezione, la Commissione di ratifica della Camera dei deputati ha introdotto un emendamento all'articolo 4 del decreto legislativo per dare la facoltà al Ministero dell'industria di attribuire al personale di altre Amministrazioni che abbia conseguito l'idoneità nel concorso stesso i posti rimasti vacanti per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al detto Ministero, però con collocamento in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori.

L'emendamento merita senz'altro la nostra approvazione, non solo per la sua intrinseca validità, ma anche in analogia ad una precedente deliberazione adottata dalla nostra Commissione in occasione della ratifica del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, relativamente ad un concorso bandito dal Ministero del tesoro.

In seno alla Commissione di ratifica della Camera dei deputati l'onorevole De Cocci ebbe

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

45ª RIUNIONE (30 maggio 1951)

a rilevare la particolare situazione in cui si trovano, relativamente a questo concorso, i laureati in lettere, filosofia ecc., ammessi al concorso per non oltre sei dei posti disponibili, in base all'articolo 1 del bando; per cui propose un'ulteriore modifica nel senso che si dovesse prescindere dal tipo di laurea. Ma, anche volendo prescindere dalla considerazione che la preferenza accordata in questo concorso ai laureati in giurisprudenza corrisponde ad una prassi riguardante tutti i concorsi del Ministero dell'industria e commercio, non sembra — anche per ragioni di tecnica legislativa — che, in sede di ratifica del decreto legislativo, si possano modificare le condizioni del bando di concorso, perchè ciò turberebbe inammissibilmente l'espletamento del concorso stesso. Del resto, il rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, Sottosegretario Ziino, ha già dichiarato d'accettare a titolo di raccomandazione l'ordine del giorno in cui il deputato De Cocci ha trasformato la sua proposta di emendamento.

La Commissione di ratifica della Camera dei deputati ha inoltre preso l'iniziativa di un ulteriore emendamento, di natura puramente formale, per la modificazione delle denominazioni di due Direzioni generali del Ministero dell'industria e commercio. In seguito a tale modificazione, le predette denominazioni rispondono meglio alla rispettiva competenza e attività delle Direzioni generali a seguito dell'avvenuto riordinamento dei servizi del Ministero. L'emendamento risulta formulato nell'articolo 4-bis, del seguente tenore:

«La "Direzione generale del personale e degli affari generali" del Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Direzione generale degli affari generali"».

«La "Direzione generale dell'industria e delle miniere" del Ministero predetto assume la denominazione di "Direzione generale della produzione industriale"».

Superando qualche considerazione pregiudiziale che io potrei sollevare circa il miglior collocamento di quest'ultimo emendamento, mi pare che anch'esso sia senz'altro da accogliere.

Debbo inoltre far presente che, da parte di alcuni componenti della Commissione di ratifica della Camera dei deputati, era stato

proposto che, in considerazione del fatto che dal maggio 1948 ad oggi numerose vacanze sono venute a verificarsi nel ruolo del Ministero dell'industria e del commercio e che il concorso riservato ha fornito, come risulta dalla stessa relazione della Commissione esaminatrice, elementi con lunga e provata anzianità di servizio sotto l'Amministrazione statale, i quali hanno riportato un punteggio superiore a quello dell'ultimo vincitore interno, ed in considerazione, altresì, dei compiti sempre più vasti e delicati affidati a quel Ministero, anzichè attendere gli esiti di nuovi concorsi dispendiosi e a lunga scadenza, al Ministro dell'industria e commercio fosse data la facoltà di nominare, in aggiunta al previsto numero di posti, gli altri candidati idonei, secondo la graduatoria di merito, per non oltre un quarto dei posti messi a concorso.

Non credo debba accedersi a tale proposta, perchè si verrebbe a chiudere la strada ad altri eventuali candidati che non hanno potuto partecipare al precedente concorso e che oggi, avendone il diritto, si vedrebbero defraudati della possibilità di entrare a far parte dei ruoli del Ministero.

FERRARI. Mi sembra strana la norma del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo. Interpreto tale disposizione come riferentesi a qualche caso particolare. Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario se essa abbia già avuto applicazione.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. La disposizione è già stata applicata.

FERRARI. Se così è, mi limito al rilievo che ho fatto, senza proporre la soppressione del comma.

BOGGLIANO PICO. Innanzi tutto faccio mie le obiezioni avanzate dall'onorevole relatore a proposito della ventilata proposta di ammettere nel ruolo, a prescindere dai posti messi a concorso, anche i concorrenti non vincitori che abbiano ottenuto l'idoneità.

Ma io debbo anche dichiararmi contrario al tentativo, che non mi pare nè opportuno, nè saggio, di derogare alla norma generale del concorso. La norma generale del concorso è tale da garantire un equo apprezzamento del valore del concorrente. Pertanto debbo esprimere le mie riserve sul comma aggiuntivo

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

45ª RIUNIONE (30 maggio 1951)

introdotto dalla Camera dei deputati nell'articolo 4 del decreto legislativo, in deroga appunto a detta norma.

Inoltre sono contrario all'equiparazione di tutte le lauree a quella di giurisprudenza. Io sarei dell'avviso che là dove è richiesta, come nel caso in esame, la laurea in giurisprudenza, si esigesse questo titolo come indispensabile per partecipare al concorso.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Il Governo concorda con le conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, si procederà alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge.

RIZZO DOMENICO. Per dichiarazione di voto. Dichiaro di votare contro la ratifica del decreto legislativo in esame per una ragione pregiudiziale di carattere costituzionale. Il decreto legislativo porta la data dell'8 maggio 1948; ciò significa che esso è stato emanato dal Potere esecutivo oltre il termine previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. L'8 maggio 1949 si è riunito il Parlamento; il Governo oltre la mezzanotte del 7 maggio non aveva più facoltà di emanare decreti legislativi.

FERRARI. Il Gruppo comunista si associa all'osservazione fatta dal collega Rizzo e pertanto voterà contro la ratifica.

PALERMO. Il rilievo del collega Rizzo è di una certa gravità e non dovrebbe essere trascurato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'obiezione del senatore Rizzo, per essere stata fatta in sede di dichiarazione di voto, perde il suo carattere pregiudiziale e pertanto non può essere posta in discussione.

Procediamo quindi alla votazione dell'articolo unico, che avverrà per parti separate.

Metto ai voti la prima parte dell'articolo, così formulata:

« Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, è ratificato . . . ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la seconda parte dell'articolo unico, che rileggo:

« . . . con le seguenti modificazioni:

Art. 4. — Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e commercio, rimanessero scoperti posti messi a concorso, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso, può conseguire la nomina ai posti predetti, con collocamento in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori, secondo i precedenti commi, purchè con votazione non inferiore allo stesso ».

FERRARI. Il Gruppo comunista si astiene dalla votazione sulle modifiche introdotte dalla Camera nel decreto legislativo.

PRESIDENTE. Chi approva la seconda parte dell'articolo unico, testè letta, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'ultima parte. Ne do nuovamente lettura:

Art. 4-bis (nuovo). — La « Direzione generale del personale e degli affari generali » del Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di « Direzione generale degli affari generali ».

La « Direzione generale dell'industria e delle miniere » del Ministero predetto assume la denominazione di « Direzione generale della produzione industriale ».

La pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo unico nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia » (Numero 1656) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, è ratificato.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boggiano Pico.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, recante modificazioni agli articoli 7 ed 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento della Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia, che riportò l'approvazione della Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 19 aprile 1951, si presenta oggi alla discussione della Commissione speciale del Senato.

Le modificazioni apportate col decreto legislativo di cui si tratta concernono la composizione del Consiglio di amministrazione della Biennale e la fonte da cui ricevono la nomina i suoi componenti.

Come nessuna variazione credette la Commissione speciale della Camera dei deputati

di apportare al testo proposto, così non pare sia il caso di introdurne da parte della nostra Commissione.

Si propone pertanto che sia senza variazione alcuna ratificato il decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275.

GASPAROTTO. Premesso che la Biennale di Venezia costituisce un avvenimento di interesse mondiale, tanto è vero che molte Nazioni estere hanno costituito nella medesima dei padiglioni di loro proprietà, rilevo che la composizione del Consiglio di amministrazione lascia molto a desiderare. Essa è fissata con criteri del tutto burocratici, trascurando completamente il lato tecnico.

Secondo l'articolo uno del decreto legislativo, è chiamata a far parte del Consiglio, in primo luogo, una persona di chiara fama; non si precisa però se essa debba essere o meno competente in materia d'arte. Probabilmente sarà riconfermato il Ponti, attuale Commissario, professore di letteratura e degnissima persona, il quale però non è specializzato in materia d'arte. Comunque nessuna obiezione sulla sua figura: egli, pur essendo un eclettico, è senza dubbio persona di valore.

Farà poi parte del Consiglio il sindaco di Venezia, ottimo amministratore certamente, chiunque esso sia, ma, suppongo, non competente in arte. Comporranno inoltre il Consiglio un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sarà qualche alto funzionario della Presidenza stessa; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e uno del Ministero dell'industria e commercio, presumibilmente due Capi divisione, e il Presidente della deputazione provinciale di Venezia, che penso sia anch'egli un ottimo amministratore, ma non un competente in arte.

Mi chiedo se non sia opportuno, quanto meno, di chiamare a far parte del Consiglio anche il Direttore generale dell'Accademia di arte di Venezia. Mi sembra che sia il meno che si possa fare perchè il Consiglio d'amministrazione di un'esposizione d'arte non sia composto totalmente di burocrati.

Proporrei pertanto il rinvio della discussione, per sapere dal Governo se una modificazione in tal senso è possibile.

PEZZINI. Osservo che si tratta della com-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

45ª RIUNIONE (30 maggio 1951)

posizione del Consiglio d'amministrazione, non della Commissione giudicatrice delle opere, della quale indubbiamente saranno chiamati a far parte artisti e competenti.

GASPAROTTO. Qui è in giuoco l'ordinamento generale nel quale si inquadra l'Esposizione. È evidente poi che per la scelta dei quadri e delle sculture gli artisti nomineranno le loro famigerate Commissioni, le quali non hanno occhi che per le cose brutte. Ed è questa un'altra ragione per cui occorre l'oculato intervento dell'Amministrazione responsabile, che ponga un freno a incontrollate correnti d'arte che minacciano di deturpare il gusto nazionale. È significativo a questo riguardo quanto ebbe a dirmi un amico scultore a cui io chiedevo come mai, con il suo valore, avesse presentato all'Esposizione un'orribile scultura: « Se l'avessi fatta bella — egli rispose — non me l'avrebbero accettata ».

Propongo pertanto di rinviare la discussione per dar modo all'onorevole relatore di concertare con il Governo una composizione del Consiglio d'amministrazione più consona alla natura dell'ente da amministrare.

PALERMO. Vorrei aggiungere che, oltre ai competenti, dovrebbe essere rappresentata nel Consiglio d'amministrazione, tramite i propri Sindacati, anche la classe degli artisti.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Non ho nulla in contrario al rinvio della discussione per i motivi fatti presenti dal senatore Gasparotto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il seguito di questa discussione è rinviato ad altra riunione.

(La riunione, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,55).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, concernente gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica e magistrale** » (N. 1543) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, concernente gli aiutanti

tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica e magistrale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 6. — Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Il ruolo del personale di cui ai precedenti commi è unificato ».

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Ove più bidelli in servizio in uno stesso istituto di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, abbiano conseguito o conseguano la promozione a bidello-capo ai sensi del presente decreto, i promossi, che risultino eccedenti il limite di cui al precedente comma, continueranno ad essere assegnati alla scuola od istituto in cui prestavano servizio all'atto della promozione, semprechè non possano essere assegnati ad altre scuole od istituti della stessa sede.

« In tal caso le mansioni di bidello-capo sono esercitate dal bidello-capo più anziano ».

Ha facoltà di parlare il relatore, s. n. a. ore Jannuzzi.

JANNUZZI, *relatore*. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, di cui ci si propone la ratifica con modificazioni, disciplina la materia relativa agli aiutanti tecnici e al personale di servizio degli istituti medi, e cioè dei licei-ginnasi classici e scientifici e degli istituti magistrali.

Le disposizioni riguardanti gli aiutanti tecnici contemplate dal decreto si possono riassumere nelle seguenti. Gli aiutanti tecnici avevano in precedenza la qualifica di macchinisti. Con il decreto legislativo al nostro esame essi assumono la loro attuale denominazione. Essi sono a carico dello Stato se prestano servizio nei licei-ginnasi, a carico delle Province se prestano servizio nei licei scientifici; ad eccezione dell'aiutante tecnico del liceo scientifico di Bolzano, che è a carico dello Stato. Essi sono assunti mediante concorso per titoli

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

45ª RIUNIONE (30 maggio 1951)

e i loro titoli sono esaminati da una Commissione giudicatrice nominata dal Ministro secondo le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo. I vincitori del concorso entrano in ruolo come aiutanti tecnici di seconda classe e dopo diciotto anni di servizio assumono la qualifica di aiutanti tecnici di prima classe. Gli aiutanti dipendono dal capo dell'istituto per la parte disciplinare e dal professore per la parte strettamente tecnica.

Seguono le norme sul personale di servizio, che si divide in bidelli-capo e in bidelli, i quali sono a carico dello Stato per quanto riguarda i licei-ginnasi e le scuole medie, delle Province per quanto concerne i licei scientifici e dei Comuni per quanto attiene agli istituti magistrali. In deroga a questo criterio il personale di servizio degli istituti magistrali della Lucania e della Sardegna e quello del liceo scientifico di Bolzano è a carico dello Stato.

Ogni scuola ha un bidello-capo. La Camera dei deputati a questo punto ha introdotto due modifiche di non grande importanza. Innanzi tutto ha stabilito che il ruolo del personale di servizio, sia dei licei scientifici che dei licei-ginnasi e delle scuole magistrali, sia unificato. Ha inoltre prescritto (con una norma che in verità non ho molto ben capito) che nel caso di promozione di un bidello a bidello-capo, questi, anzichè passare ad altro istituto, resti nell'istituto in cui ha prestato fino ad allora servizio e la funzione di bidello-capo venga assunta dal bidello-capo più anziano; ciò semprechè non siano liberi posti di bidello-capo in altre scuole od istituti della stessa sede. In altri termini, sembra questa una disposizione creata per agevolare il bidello promosso, al fine di impedire il suo trasferimento d'ufficio; non comprendo però come tutto questo possa contemperarsi con gli interessi del servizio.

Il numero dei bidelli e dei bidelli-capo viene stabilito dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con quello del tesoro, e la ripartizione dei posti tra i vari istituti viene disposta annualmente dallo stesso Ministro della pubblica istruzione.

I posti di bidello sono conferiti in seguito a concorso per titoli; la Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro della pubblica istruzione. Titolo minimo richiesto è la licenza

di scuola elementare. Il servizio prestato non in ruolo costituisce titolo preferenziale.

Le donne possono partecipare al concorso secondo l'aliquota fissata nel relativo bando. A questo proposito debbo osservare che avrebbe dovuto essere sottinteso che le donne potessero partecipare al concorso a parità di diritti con gli uomini. Invece nell'articolo 9 del decreto legislativo si dice che al concorso sono ammesse anche le donne, ma si aggiunge che ad esse è riservato un numero limitato di posti, che sarà stabilito di volta in volta dai relativi bandi; e ciò in aperto contrasto con la Costituzione.

Il personale di servizio dipende dal capo dell'istituto ed ha le funzioni ed i compiti previsti dall'articolo 12.

Il decreto legislativo reca infine alcune disposizioni transitorie e finali, relative all'estensione delle norme del decreto legislativo a coloro che fossero stati nominati macchinisti o bidelli precedentemente all'emanazione del decreto stesso.

Credo di avere in tal modo illustrato sufficientemente il decreto legislativo in esame e le modifiche ad esso apportate dalla Camera dei deputati.

GIUA. Confesso che non comprendo per quale ragione gli aiutanti tecnici e il personale di servizio che prestano la loro opera nei licei scientifici siano a carico delle Province ed a carico dei Comuni il personale di servizio degli istituti magistrali. Non so se il personale dipendente dalle Province abbia lo stesso trattamento di quello dipendente dallo Stato. Sembrerebbe comunque più opportuno, date le loro particolari funzioni, che gli aiutanti tecnici e i bidelli degli istituti scientifici, i quali ultimi hanno spesso pure mansioni di carattere tecnico, fossero a carico dello Stato.

Per quanto riguarda la disposizione che tende ad impedire il trasferimento dei bidelli promossi bidelli-capo, occorre tener presente, per giustificarla, delle condizioni di fatto. Questi bidelli sono spesso degli artigiani forniti di propria bottega oppure lavoranti in botteghe a carattere familiare; e un trasferimento in altra sede avrebbe per essi gravi conseguenze.

La limitazione del numero dei posti da assegnarsi alle donne può essere giustificata dal fatto che i bidelli espletano spesso, specie

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

45ª RIUNIONE (30 maggio 1951)

per quanto riguarda i gabinetti fisici e chimici, funzioni di tecnici specializzati che molto difficilmente possono essere assolte da donne. Certo si è che molto più opportuno sarebbe stato lasciare alla pratica dei vari casi la com-temperazione distributiva, senza dettare una norma che è contraria a quanto stabilito dalla Costituzione.

Il decreto legislativo mi trova, in linea di massima, consenziente. Non posso, però, fare a meno di mettere in rilievo che il trattamento economico degli aiutanti tecnici e del personale di servizio è assolutamente inadeguato ai loro bisogni. Se noi prendessimo in esame la tabella delle loro retribuzioni, certamente dovremmo fare delle considerazioni alquanto amare. I bassi stipendi spingono i tecnici e i bidelli a cercare altre occupazioni nel tempo lasciato loro libero dal servizio; e ciò accade con il consenso degli stessi insegnanti, i quali comprendono che non è possibile avere a disposizione quotidianamente per otto ore il predetto personale, quando esso è retribuito in modo così insufficiente.

RIZZO DOMENICO. Non mi pare che le due modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo possano sollevare serie obiezioni. In fondo, l'unificazione dei ruoli è una cosa vantaggiosa sotto ogni riguardo e quella specie di inamovibilità dei bidelli-capo prevista nel secondo emendamento deve essere considerata in funzione dell'attuale critica situazione degli alloggi.

I punti, invece, che mi sembra meritino un maggior interessamento sono quelli non esaminati dalla Camera dei deputati. Uno è stato acutamente posto in rilievo dal senatore Jannuzzi. È consentito a noi di continuare a fare questa distinzione di sesso per quanto riguarda i concorsi pubblici, ponendoci nettamente contro la Carta costituzionale? Come possiamo noi limitare il diritto di un sesso, che costituisce poi la maggioranza del Paese, ad accedere alle funzioni pubbliche?

Un altro punto che desta perplessità è contenuto nell'articolo 7. Il primo comma di detto articolo reca: « Il numero complessivo dei posti di bidello-capo e di bidello, a carico dello Stato, verrà ogni anno stabilito, in base alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione d'accordo con

quello per il tesoro ». In che modo? Si tratta forse di una delega legislativa a tempo indeterminato?

JANNUZZI, *relatore*. Si tratta di una funzione amministrativa!

RIZZO DOMENICO. Una funzione amministrativa quella per cui si determinano gli organici dei dipendenti dello Stato? Ma questa è una funzione squisitamente legislativa! Intendiamoci, io non contesto il diritto della Amministrazione di fare delle assunzioni in base a determinati criteri. Ciò deve avvenire però nell'ambito del numero massimo che costituisce l'organico fissato per legge. Alla stregua, invece, dell'articolo 7 del decreto legislativo, il numero dei bidelli può variare di anno in anno; ed io non so, fra l'altro, come questo personale dovrà essere pagato se non vi è uno stanziamento corrispondente nel bilancio.

JANNUZZI, *relatore*. Debbo aggiungere al rilievo del senatore Rizzo Domenico che l'articolo 7 non indica come deve essere determinato il numero dei bidelli a carico delle Province e dei Comuni.

VARALDO. Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Giua circa i motivi per i quali gli aiutanti tecnici e i bidelli sono a carico rispettivamente dello Stato, delle Province e dei Comuni a seconda che prestino servizio nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali, credo che la spiegazione vada ricercata in una attribuzione generale di spese ai diversi enti in relazione col tipo di insegnamento.

Per quanto riguarda il rilievo del senatore Rizzo sull'articolo 7, io credo che sia bene lasciare al Ministero la possibilità di stabilire anno per anno il numero complessivo dei bidelli. Noi sappiamo infatti che il numero delle classi è fluttuante. Esso può aumentare o diminuire: da qui una necessaria variazione del numero dei bidelli, che deve essere lasciata alla discrezionalità del Ministero, senza che ogni volta si debba ricorrere ad una legge.

GIUA. Vorrei far presente al senatore Varaldo che io poggiai la mia osservazione sulla considerazione che negli istituti tecnici i bidelli assumono delle funzioni più importanti che non negli istituti classici. Ecco perchè io non

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

45ª RIUNIONE (30 maggio 1951)

mi spiego la ragione per la quale i bidelli dei licei scientifici dipendano dalle Province e non dallo Stato.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che si tratti di una distinzione di carattere tradizionale. Tutto ciò che concerne gli istituti di istruzione commerciale, industriale, tecnica e scientifica fa capo, per quanto riguarda la manutenzione dei locali e la retribuzione del personale amministrativo e d'ordine dipendente (segretari, bidelli ecc.), alle Amministrazioni provinciali. È questa una vecchia ripartizione, che può essere anche considerata un'incongruenza storica. Riconosco che sarebbe più logico che il predetto personale passasse alle dipendenze dello Stato, come è avvenuto per i maestri elementari e come gli interessati vivamente desiderano.

Ad altrettali ragioni storiche e tradizionali risponde la distinzione che si fa per il liceo scientifico di Bolzano e per gli istituti magistrali della Lucania e della Sardegna.

PRESIDENTE. Desidero dare qualche chiarimento in ordine alle altre obiezioni sollevate.

Ritengo innanzitutto che la spiegazione della limitazione dei posti da assegnarsi alle donne si abbia nello stesso contesto dell'articolo 9 del decreto legislativo. Il secondo comma di tale articolo recita: « Al concorso sono ammesse anche le donne, alle quali è riservata una percentuale dei posti che sarà di volta in volta determinata nei relativi bandi, in rapporto alla distribuzione delle classi miste e femminili ». Vale a dire che, poichè le bidelle sono addette esclusivamente alle classi miste e femminili, la percentuale dei posti riservati alle donne deve corrispondere al numero delle classi nelle quali esse possono prestare servizio.

Per quanto riguarda il rilievo sul primo comma dell'articolo 7, bisogna tener presente che la fissazione del numero complessivo dei posti di bidello-capo e di bidello a carico dello Stato è demandata al Ministro della pubblica istruzione, salve sempre però le disposizioni vigenti in materia. Pertanto, questo potere del Ministro è regolato dall'attuale legislazione; ed io credo che al riguardo non sia il caso di andare troppo per il sottile, per non ridurre la nostra funzione legislativa alla regolamentazione delle più trascurabili inezie a

tutto detrimento dei problemi di maggiore portata.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo di non dover aggiungere altro ai chiarimenti dati dall'onorevole Presidente.

RIZZO DOMENICO. Premetto che io avevo manifestato delle semplici perplessità.

Indubbiamente, per quel che riflette la situazione particolare di alcuni istituti, come il liceo scientifico di Bolzano e gli istituti magistrali della Lucania e della Sardegna, motivi contingenti debbono essere intervenuti a suggerire di mantenere anche nel presente decreto legislativo determinati criteri preferenziali.

Debbo riconoscere che i chiarimenti dati sull'articolo 9 sminuiscono, se non svuotano completamente di contenuto, la mia osservazione in ordine alla partecipazione delle donne, a cui è assicurata l'assegnazione dei posti in relazione al carattere misto o femminile delle classi.

Per quanto ha riferimento all'ultima mia obiezione, è vero che — secondo il primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo — il Ministro della pubblica istruzione dovrà, nello stabilire annualmente il numero complessivo dei posti di bidello e di bidello-capo a carico dello Stato, attenersi alle disposizioni vigenti in materia, ma io vorrei appunto conoscere il contenuto di tali disposizioni. Vorrei che mi si assicurasse cioè che gli stanziamenti di bilancio sono insuperabili ed agiscono da limite a questa facoltà del Ministro della pubblica istruzione. Se così fosse, mi sentirei tranquillizzato.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È evidente che il Ministro non può prescindere dai limiti del bilancio.

RIZZO DOMENICO. Quindi va inteso che questa facoltà trova i suoi limiti negli stanziamenti di bilancio.

JANNUZZI, *relatore*. Con questo chiarimento cade ogni perplessità in ordine all'articolo 7 del decreto legislativo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.